

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

(48<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Rimessione all'Assemblea:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private »  
(1616):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 591

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (1258) (D'iniziativa dei senatori Banfi e Romagnoli Caretoni):

PRESIDENTE . . . . . 592, 593  
ABBIATI GRECO CASOTTI . . . . . 593  
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . . 593  
VIGNOLA, relatore alla Commissione . . . . . 592, 593

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco, Casotti Dolores, Accili, Albani, Bisantis, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Palazzeschi, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola e Vignolo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private ».

Comunico che, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, i senatori Palazzeschi, Coppo, Accili, Di Prisco, Torelli, Robba, Magno, Vignola, Brambilla, Segreto e Fermariello hanno chiesto la rimessione del disegno di legge alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, in sede referente.

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (1258), d'iniziativa dei senatori Banfi e Romagnoli Caretoni**

**P R E S I D E N T E.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Banfi e Romagnoli Caretoni: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

Ne do lettura:

#### *Articolo unico.*

Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede seguendo le modalità indicate nell'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

Prego il senatore Vignola di illustrare il provvedimento.

**V I G N O L A**, *relatore alla Commissione.*  
Onorevoli senatori, il presente disegno di legge tende a rendere operante per i ministri di culto diverso da quello cattolico la legge

28 luglio 1967, n. 669, con la quale viene estesa l'assistenza sanitaria dell'INAM ai sacerdoti cattolici e ministri di culto diverso.

Difatti, stante la configurazione delle confessioni religiose, diversa da quella cattolica, sono sorte ad oggi numerose difficoltà che hanno reso impossibile l'attuazione della legge 28 luglio 1967, n. 669 nei loro confronti.

L'unica soluzione può venire dall'approvazione di una norma integrativa. Il criterio proposto è quello del riferimento all'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580, il quale così si esprime:

« Con decreto del Ministro per l'interno, previa intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge ».

Lo stretto legame tra l'assistenza sanitaria e il trattamento pensionistico, erogati la prima dall'INAM e l'altro dall'INPS, portano a concludere sull'utilità di applicare per l'assistenza sanitaria in favore dei ministri di culto diverso da quella cattolica la norma stabilita nei loro confronti dalla legge n. 580 per la pensione.

A me pare che sia una soluzione logica e utile. Di qui, il mio parere favorevole per l'immediata approvazione del presente disegno di legge, che d'altra parte ebbe già parere favorevole nella passata legislatura dalle Commissioni 2ª e 13ª della Camera dei deputati e che non potè concludere il suo iter parlamentare per la chiusura della legislatura.

Onorevoli senatori, la nostra Costituzione all'articolo 3 riconosce pari diritti davanti alla legge ai cittadini senza distinzione di religione. È a tale principio che si rifà il disegno di legge in discussione, mirante a stabilire nei confronti dei Ministri di culto non cattolico lo stesso trattamento assicurativo previsto nei confronti dei sacerdoti di culto cattolico.

Non può, quindi, mancare l'adesione unanime di voi tutti all'approvazione del disegno di legge in esame, in coerenza con i principi costituzionali e per rendere operante una legge del Parlamento italiano, la legge 28 luglio n. 1669, che tale diritto a suo tempo ha stabilito.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)48<sup>a</sup> SEDUTA (7 luglio 1971)

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Il Gruppo comunista non si oppone all'approvazione del disegno di legge, però richiama ulteriormente la necessità di affrontare entro il mese di luglio l'esame della proposta di legge sull'estensione dell'assistenza malattia ai titolari di pensioni sociali; categoria certamente più numerosa, ma anche più bisognosa delle provvidenze in questione.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al provvedimento, che rappresenta la realizzazione di un ordine del giorno approvato all'unanimità il 20 luglio 1967 alla Camera dei deputati. È però necessaria una modifica di carattere formale all'ultima parte dell'articolo unico; sarebbe cioè il caso, per una maggiore chiarezza, di sostituire le parole: « seguendo le modalità indicate nell'articolo 20 della legge 5 luglio

1961, n. 580 » con le altre: « con decreti del Ministro dell'interno previa intesa con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta ».

V I G N O L A , *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo unico con la modifica testè approvata.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI